

Regione Piemonte

Provincia di Novara

Comune di

# BELLINZAGO NOVARESE



## Nuovo P.R.G.C. *Progetto Definitivo*

*art. 15, L.R. 56/77 e s.m.i.*

il SINDACO

il SEGRETARIO

il R.U.P.

## Relazione di compatibilità con classificazione acustica

*(USC: 003016\_ACU\_R)*

---

*Febbraio 2023*

---

*progetto:*

**MARCO CATTIN** *Tecnico Competente in Acustica n° 6164,*  
Studio Geologico Associato Bossalini & Cattin

*via Marzabotto 26; Domodossola*  
marco.cattin@geologipiemonte.it

## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	2
<b>2. CRITERI GENERALI ADOTTATI.....</b>	<b>3</b>
<b>3. AMBITI OGGETTO DEL NUOVO P.R.G.C.....</b>	<b>6</b>
3.1 COMPATIBILITA' CON IL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE.....	6
3.2 ACCOSTAMENTI CRITICI .....	8
3.3 FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI.....	10
3.4 AREE DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	11
3.5 AREE DESTINATE A SERVIZI .....	11

---

---

## 1. PREMESSA

---

Il nostro studio è stato incaricato dal **Comune di Bellinzago Novarese** con **Determinazione n. 211 del 21 maggio 2020** della Pianificazione Acustica, nell'ambito della formazione del nuovo Piano Regolatore ai sensi dell'art.15 della L.R. n.56/1977 e s.m.i.

Il Comune risulta dotato di Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Bellinzago Novarese, originariamente redatto nel 2003, ed approvato con **DCC n° 13 del 21.06.2005**.

Nel dettaglio, gli obiettivi della revisione sono i seguenti:

- **Verifica della compatibilità acustica delle VUS (Variazioni urbanistiche significative) al Piano di Zonizzazione Acustica allegato al Piano Regolatore Generale vigente**

emerge innanzitutto un'esigenza di verifica delle VUS rispetto al piano di classificazione Acustica; l'indispensabile interconnessione fra i due diversi strumenti di pianificazione territoriale, è dettata dalla stessa legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 26/10/1995 n° 447) che ha conseguentemente determinato la necessità di adeguare il livello di tutela acustica per dette aree, in cui la nuova destinazione d'uso preveda ad esempio una destinazione produttiva in luogo di preesistenti destinazioni agricole o servizi ed anche da produttivo a residenziale.

- **Risoluzione degli eventuali accostamenti critici rappresentati dai salti di classe**

In particolare, la compatibilità riguarda i salti di classe esistenti e laddove possibile, gli accostamenti critici sono stati risolti mediante l'apposizione di fasce cuscinetto o, in alcuni casi, è stata declassata l'area produttiva nell'ottica della maggiore sostenibilità ambientale e della tutela dei recettori sensibili confinanti.

- **Inserimento fasce pertinenza delle infrastrutture dei trasporti**

Con l'entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dalla Legge quadro in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare e ferroviario, si rende necessario l'individuazione cartografica delle fasce di pertinenza previste dai decreti stessi, con la relativa regolamentazione.

- **Classificazione aree di pubblico spettacolo**

Si provvede all'inserimento delle aree destinate a pubblico spettacolo.

- **Modifiche regolamentari per attività rumorose**

Nel dettaglio, si ravvisa la necessità di intervenire dal punto di vista normativo in merito alla regolamentazione delle attività oggetto di deroga (intrattenimento musicale e cantieri), nonché alla disciplina delle aree destinate a pubblico spettacolo.

La presente Relazione Tecnica illustra pertanto i criteri applicativi specificamente adottati nella trattazione delle argomentazioni sopra brevemente esposte.

---

---

Per contro, si omette la descrizione dei criteri di legge già adottati per la precedente stesura del piano di classificazione acustica, in quanto già trattati nella Relazione Tecnica approvata con **DCC n°13 del 21.06.2005**

## **1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

**Legge 26/10/1995 n°447** – Legge quadro sull'inquinamento acustico

**D.P.C.M. 14/11/1997** – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

**D.P.R. 30/03/2004 n° 142** – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n°447.

**D.P.R. 18/11/1998 n°459** – Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

**D.P.R. n° 227 del 19/10/2011** – Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n°78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n°122.

**L.R. 20/10/2000 n° 52** – Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

**D.G.R. n° 85-3802 del 06/08/2001** - L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio.

**D.G.R. n° 9-11616 del 02/02/2004** – Legge regionale 25 ottobre 2000 n° 52 – art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico

**D.G.R. n° 46-14762 del 14/02/2005** – Legge regionale 25 ottobre 2000 n° 52 – art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico

**D.G.R. n° 30-3354 del 11/07/2006** - Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52.

**D.G.R. n° 24-4049 del 27/06/2012** – Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n°52.

---

## 2. CRITERI GENERALI ADOTTATI

---

La verifica di compatibilità acustica ha necessariamente seguito i principi generali enunciati nelle norme di riferimento, a cui si rimanda.

Tuttavia, nel presente contesto, per comodità di consultazione ai fini della corretta comprensione del documento, si ritiene utile riportare le definizioni delle classi acustiche ed i relativi valori limite di cui al **DPCM 14/11/1997**:

### **CLASSE I Aree particolarmente protette**

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

### **CLASSE II Aree prevalentemente residenziali**

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

### **CLASSE III Aree di tipo misto**

Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

### **CLASSE IV Aree ad intensa attività umana**

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

### **CLASSE V Aree prevalentemente industriali**

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

### **CLASSE VI Aree esclusivamente industriali**

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

---

**Valori limite di emissione** – Leq. in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa e, qualora presenti, in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1: tabella B dell'allegato al DPCM 14/11/1997

**Valori limite di immissione** – Leq. in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente, misurato in prossimità dei ricettori (es. persone, abitazioni, uffici, ecc.):

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 2: tabella C dell'allegato al DPCM 14/11/1997

**Valori limite di qualità** – Leq. in dB(A): i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare obiettivi di qualità ambientale e di tutela:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3: tabella D dell'allegato al DPCM 14/11/1997

Dal punto di vista procedurale, la necessità di attuare una verifica di compatibilità delle VUS con il Piano di classificazione acustica, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 6, della L.R. n° 52 del 20/10/2000, ha di fatto comportato l'avvio della medesima procedura già a suo tempo seguita per la predisposizione e l'approvazione del piano stesso.

Tale procedura è scandita nel dettaglio dallo stesso art. 7 della norma regionale, ai commi 1, 2, 3,4 e 5, e comporta in breve la seguente successione di fasi operative:

1. Predisposizione della proposta di variante alla classificazione acustica, invio dei relativi elaborati alla Provincia ed ai Comuni limitrofi e contestuale avvio della procedura tramite affissione all'albo pretorio per 30 giorni e avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Entro i successivi 60 giorni ogni soggetto interessato può presentare osservazioni al Comune e alla Provincia;
2. Entro 120 giorni dall'avvio della procedura, Provincia e i Comuni possono avanzare rilievi e proposte;
3. Decorso tale termine, il Comune adotta la revisione alla classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi, recependoli o motivando puntualmente il mancato recepimento;
4. Qualora dovessero insorgere conflitti tra comuni limitrofi per accostamenti critici di classe nelle aree confinanti, la Provincia può convocare una conferenza dei servizi e, in caso di mancato accordo, adottare le opportune determinazioni, vincolanti per i Comuni.
5. Invio alla Regione, alla Provincia ed all'ARPA di copia del provvedimento di approvazione completo di tutti gli elaborati e pubblicazione dell'avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e con altri mezzi ritenuti idonei.

Per quanto attiene specificamente alla fase 1, nel perseguimento degli obiettivi della revisione/verifica di compatibilità si è tenuto conto dei criteri generali individuati dalla DGR n° 85-3802, così come rettificata con DGR n° 30-335 4 del 11/07/2006, "*Criteri per la classificazione acustica del territorio*", con particolare riferimento ai criteri per l'omogeneizzazione delle aree e per l'**apposizione delle fasce cuscinetto** nei casi rilevati di accostamento critico per la presenza di salti di classe.

Per quanto riguarda invece le **fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti**, si sono seguite le indicazioni applicative del D.P.R. 30/03/2004 n° 14 2 e del D.P.R. 18/11/1998 n° 459, rispettivamente per le infrastrutture del traffico veicolare e del traffico ferroviario.

Si è infine proceduto con la **verifica puntuale degli accostamenti con i piani di classificazione acustica vigenti dei Comuni confinanti**, al fine di accertarne la compatibilità o, in caso contrario, valutare gli eventuali accostamenti critici.

---

---

Tale verifica ha pertanto riguardato i piani di classificazione acustica dei seguenti Comuni: Oleggio, Momo, Caltignaga, Cameri.

**Si può osservare che alcune VUS sono poste a ridosso del confine dei comuni sopra elencati.**

### **3. AMBITI OGGETTO DEL NUOVO P.R.G.C.**

---

#### **3.1 COMPATIBILITA' CON IL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE**

L'esigenza primaria di verifica della compatibilità della classificazione acustica del territorio trova fondamento nei principi stessi sanciti dalle norme in materia, per i quali il processo di zonizzazione del territorio deve necessariamente prendere avvio dallo strumento urbanistico vigente.

Ciò detto, nel caso del Comune di Bellinzago Novarese, volendo adottare un nuovo PRGC, appare evidente la necessità di una verifica della compatibilità delle VUS (Variazioni Urbanistiche Significative) con la mappatura acustica vigente.

Nei casi in cui si è di fatto assistito a proposte di intervento con cambio di destinazione d'uso da produttivo a prevalentemente residenziale, si è pertanto provveduto alla riclassificazione acustica dell'area stessa, introducendo di norma una classe III a fronte della preesistente classe IV. Così come quando di fronte ad interventi con cambio di destinazione d'uso da agricolo o servizi a produttivo, si è pertanto provveduto alla riclassificazione acustica dell'area stessa, introducendo di norma una classe IV a fronte della preesistente classe III.

Più in dettaglio, le **macrocategorie VUS** sono assimilabili alle seguenti:

<b>VUS</b>	<b>DESTINAZIONE</b>
01	AGRICOLO
02	RESIDENZIALE
03	PRODUTTIVO
07	SERVIZI



Di seguito si riporta la tabella presente anche nella **Tav. ACU\_T Compatibilità delle nuove previsioni con la classificazione Acustica**, dove le VUS sono identificate da un Id progressivo

### Nuove previsioni VUS

Id	VUS_VIGENTE	VUS_PROPOSTA	ZAC_VIGENTE	ZAC_PROPOSTA	Modifica
1	01	02	III	III	no
2	07	02	III	III	no
3	07	02	III	III	no
4	07	02	III	III	no
5	07	02	III	III	no
6	07	02	III	III	no
7	07	02	III	III	no
8	07	02	III	III	no
9	07	02	III	III	no
10	07	02	III	III	no
11	07	02	III	III	no
12	01	02	III	III	no
13	01	02	III	III	no
14	01	02	III	III	no
15	01	02	III	III	no
16	07	02	III	III	no
17	07	02	III	III	no
18	03	02	III	III	no
19	03	02	III	III	no
20	01	02	III	III	no
21	01	07	III	III	no
22	02	07	III	III	no
23	07	02	III	III	no
24	01	02	III	III	no
25	03	02	III	III	no
26	01	03	III	IV	si
27	07	03	III	IV	si
28	01	07	III	III	no
29	07	03	III	IV	si
30	03	02	IV	III	si
31	01	03	IV - III	IV	si
32	01	03	IV	IV	no
33	01	01	IV - III	V	si
34	01	07	I	I-II-III	si
35	03	02	III	III	no
36	03	02	IV	III	si
37	01	03	III	IV	si

### VUS RIPROPOSTE DALLA VARIANTE

Id	VUS_VIGENTE	VUS_PROPOSTA	ZAC_VIGENTE	ZAC_PROPOSTA	Modifica
38	03	03	IV	IV	no
39	02	02	II-III	II-III	no
40	03	03	IV	IV	no
41	03	02	III	II-III	no
42	03	02	III	III	no
43	03	03	III - IV	IV	si
44	02	02	III	III	no
45	02	02	III	III	no
46	02	02	III	III	no
47	02	02	III	III	no
48	02	02	III	III	no
49	02	02	III	III	no
50	03	03	IV	IV	no
51	02	02	III	III	no
52	02	02	III	III	no
53	03	02	III	III	no
54	02	02	III	II-III	si
55	02	02	III	III	no
56	07	07	III	III	no
57	02	02	III	III	no
58	02	02	III	III	no
59	07	07	III	III	no
60	03	03	V	V	no
61	03	03	IV	IV	no
62	02	02	III	III	no
63	02	02	III	III	no
64	03	03	IV	IV	no

Si riportano I casi dove viene verificata la compatibilità Acustica per cambio destinazione d'uso.

ID	VUS VIGENTE	VUS PROPOSTA	ZAC VIGENTE	ZAC PROPOSTA	COMPATIBILITA'
25	03 PRODUTTIVO	02 RESIDENZIALE	III	III	SI
26	01 AGRICOLO	03 PRODUTTIVO	III	IV	SI
27	07 SERVIZI	03 PRODUTTIVO	III	IV	SI
29	07 SERVIZI	03 PRODUTTIVO	III	IV	SI
30	03 PRODUTTIVO	02 RESIDENZIALE	IV	III	SI
31	01 AGRICOLO	03 PRODUTTIVO	III-IV	IV	SI
33	01 AGRICOLO	01 AGRICOLO	IV-III	V	SI
36	03 PRODUTTIVO	02 RESIDENZIALE	IV	III	SI
37	01 AGRICOLO	03 PRODUTTIVO	III	IV	SI

### 3.2 ACCOSTAMENTI CRITICI

La norma regionale (L.R. 52/2000) e la conseguente DGR 06/08/2001, recante i criteri per la classificazione acustica del territorio (così come rettificata dalla successiva DGR 11/07/2006 n°30-3354), stabiliscono il divieto di accostamento critico tra zone aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A), cioè in presenza di almeno un salto di classe.

Le stesse norme sopra citate prevedevano la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, eventualmente al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso in aree già urbanizzate, con adozione di relativi piani di risanamento.

La verifica di compatibilità ha pertanto comportato la ricognizione puntuale di eventuali accostamenti critici rilevati cartograficamente sul territorio, al fine di risolverli laddove possibile e opportuno.

Nello specifico, non si sono rivelati accostamenti critici rispetto ai VUS individuati anche in coerenza con i principi di sostenibilità e di tutela dei recettori sensibili.

Le fasce cuscinetto previste dalla DGR, sono state individuate come parti del territorio

---

ricavate da una o più aree in accostamento critico, delimitate da confini paralleli e distanti 50 metri. Di fatto, tale criterio puramente geometrico è stato quasi ovunque rivisto criticamente, e la fascia individuata è stata ritagliata sul territorio evitando la frammentazione di particelle catastali e/o edifici, tenendo conto del fondamentale principio di omogeneizzazione delle aree limitrofe ed al fine di contemperare, per quanto possibile, i diversi criteri applicativi previsti dalla norma.

Si rilevano tre accostamenti critici relativi a tre casi di **aree con preesistenti destinazioni d'uso** e ben note ed in particolare:

- **area motocross**, posta a Sud del confine comunale del Comune di Oleggio e ad Ovest del canale Regina Elena, a sua volta confinante con il Parco del Ticino. L'area nel precedente Piano di Zonizzazione acustica risultava posta in classe III, classificazione non conforme a quella adottata in altri casi dove la classe propria risulta essere la V. Applicando le fasce cuscinetto risulta esservi un'accostamento critico verso Nord (classe III in Comune di Oleggio) e verso Est (classe I Parco del Ticino);
- **Zona agricola** posta a Sud della precedente ed ad Ovest del canale Regina Elena, risulta esservi un'accostamento critico verso Est (classe I Parco del Ticino);
- **Impianto di sollevamento Est Sesia**, posto appena a Sud dell'area precedente. Anche in questo caso applicando le fasce cuscinetto risulta esservi un'accostamento critico verso Est (classe I Parco del Ticino).

Peraltro ai sensi della L.R. n. 52/2000 e DGR 6 agosto 2001, n. 85 – 3802-, art. 3, comma 3, lettera a). il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) ("accostamento critico"), è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustificano l'accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

Si tenga presente che secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 52/2000 il divieto di accostamento è derogato nel caso che tra le zone esistano "*superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari*" e/o evidenti discontinuità geomorfologiche ad esempio "*argini*" che assicurino il necessario abbattimento del rumore.

Il canale Regina Elena può essere assimilato ad infrastruttura di trasporto lineare o ad argine essendo rilevato rispetto al piano campagna circostante.

**In ogni caso per situazioni esistenti, si dovrà procedere all'aggiornamento della carta di zonizzazione acustica secondo la procedura di cui all'art. 7, comma 6, della L.R. n°52/2000 con contestuale applicazione dell' art. 13 della stessa L.R.**

---

### 3.3 FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 30/03/2004 n° 142, si rende necessario individuare cartograficamente le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, così come classificate ai sensi del D.Lgs. n°285/1992 (codice della strada).

Per le strade esistenti, la norma prevede la distinzione in sei categorie – da autostrada a strada locale – identificate con le lettere da A a F; per le prime quattro categorie è prevista l'individuazione di una fascia A, avente larghezza di 100 metri dal bordo stradale, e di una contigua fascia B più esterna, avente larghezza di 150 metri (50 nel caso della categoria Cb).

All'interno di dette fasce, per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, il DPR prescrive valori limite di immissione sonora, distinti in funzione della tipologia del recettore e della fascia oraria di riferimento (diurna o notturna).

Per inciso, si fa rilevare che, come disposto dall'art. 3, comma 2 del DPCM 14/11/1997, all'interno delle fasce di pertinenza le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture stradali devono rispettare comunque i limiti di emissione stabiliti per la classe di riferimento.

Per le restanti due categorie E ed F, corrispondenti alle strade urbane di quartiere e locali, la norma prevede l'individuazione di una fascia di pertinenza di 30 metri, all'interno della quale vige però il rispetto dei valori limite definiti dalla classificazione acustica, pertanto valgono i limiti della classe attribuita dal piano per quell'area.

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
<b>A</b> autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
<b>B</b> extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
<b>C</b> extraurbana secondaria	C a (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C b (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
<b>D</b> urbana di scorrimento	D a (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D b (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
<b>E</b> urbana di		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge n°447 del 1995.			

quartiere			
F locale		30	

\* per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella 4: – tabella 2 del DPR n°142 de l 30/03/20 04

Nel caso del Comune di Bellinzago Novarese, applicando i suddetti disposti alla classificazione delle strade esistenti di fatto sono soggette all'individuazione delle fasce di pertinenza esclusivamente quelle esterne al perimetro del centro abitato, individuate come tipologia C del codice della strada, mentre per quelle interne a tale perimetro, rientrando nelle classi E ed F, valgono i limiti di zona.

In relazione al tracciato ferroviario, la norma di settore (D.P.R. 18/11/1998 n° 459), individua delle fasce di pertinenza, definendo limiti diversi per la fascia A (100 metri dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato) e per la fascia B (150 metri), più distante dall'infrastruttura.

**Si può osservare che nessuna VUS è posta a ridosso delle fasce di rispetto suddette.**

### 3.4 AREE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Si è provveduto ad inserire nella **Tav. ACU\_T Compatibilità delle nuove previsioni con la classificazione Acustica** le aree adibite a pubblico spettacolo aggiornando quelle che erano già individuate nel piano precedente.

Analogamente, vista la DGR 27/06/2012 n° 24-4049, relativa alle modalità di rilascio delle deroghe per le aree di pubblico spettacolo, si è deciso di stralciare anche l'area del parcheggio antistante lo stadio, ritenendo i criteri ivi previsti di difficile applicazione nell'area in questione.

Il criterio seguito per l'attribuzione della classe di appartenenza è stato sostanzialmente quello dell'omogeneizzazione con le aree limitrofe.

Denominazione Area	Localizzazione	Classe acustica
AREA PER INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	Piazza Gattorno	III

Come previsto dalle norme vigenti (art. 6 – legge 447/95, art. 9 – L.R. 52/2000), tutte le attività che comportano emissioni/immissioni sonore superiori ai limiti della relativa classe di riferimento nelle aree sopra elencate, sono autorizzate in deroga.


### 3.5 AREE DESTINATE A SERVIZI

Nel PRGC vigente di Bellinzago (in origine "intercomunale" con Oleggio e Marano Tic.), erano individuate due estese aree al confine nord verso Oleggio, destinate a servizi


(quella verso ovest “servizi di livello comprensoriale”), aree mai attuate e decadute per il loro effetto giuridico conformativo da oltre 15 anni.

Il nuovo strumento urbanistico non reitera tali vincoli e riporta di conseguenza tutti i sedimi interessati alle corrispondenti destinazioni agricole e si ritiene che vi sia una compatibilità con la classe III.

**Area a nord-ovest**




**PRGC vigente:**  
**Area per standards comprensoriali, parchi urbani e comprensoriali**



**Stralcio Tavola ACU\_T**  
**Con PCA vigente**

**Area a nord-est**



**PRGC vigente:**  
**Area per standards, aree per il  
verde pubblico attrezzato**



**Stralcio Tavola ACU\_T**  
**Con PCA vigente**